



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Enna

Prot. 51/2022/INT.

Enna, 01/06/2022.

Ai Sigg. Sostituti

Al Direttore Dr.ssa I. AMOROSO

SEDE

Oggetto: Linee Guida relative ai rapporti di collaborazione in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, concordate tra il Tribunale di Enna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, il Comando Provinciale della G. di F. di Enna, la Direzione Provinciale di Enna dell' Agenzia delle Entrate e l'Ordine degli Avvocati di Enna.

Trasmetto copia delle Linee Guida meglio indicate in oggetto, sottoscritte ieri (in esito ad una riunione il cui verbale è allegato al predetto documento) in Enna dal Sig. Presidente del Tribunale di Enna, dallo scrivente, dal Sig. Comandante Provinciale della G. di F. di Enna, dal Sig. Direttore Provinciale dell' Agenzia delle Entrate di Enna e dal Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, invitando sin d'ora i Sigg. Sostituti in indirizzo a prenderne atto e, per quanto di competenza di questo Ufficio Requirente, a tenere conto del loro contenuto.

Il Direttore Dr.ssa I. AMOROSO è pregato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per pubblicare il documento di cui sopra nel sito *on line* di questa Procura della Repubblica.

L'occasione mi é gradita per porgere a tutti i destinatari della presente distinti saluti.

Il Procuratore della Repubblica
- Dott. Massimo PALMERI -

VERBALE DI RIUNIONE

In data 31 maggio 2022, alle ore 10.00, presso gli uffici del Tribunale di Enna si è tenuta una riunione avente ad oggetto i controlli economico-reddituali previsti dagli artt. 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2012 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", relativi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Per le Amministrazioni e gli Organi intervenuti sono presenti:

- Tribunale di Enna: il Presidente del Tribunale, Dott. Cesare ZUCCHETTO;
- Procura della Repubblica di Enna: il Procuratore della Repubblica, Dott. Massimo PALMERI;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna: il Comandante Provinciale, Col. Alessandro LUCHINI;
- Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate: il Direttore, Dott. Gianluca CILIA;
- Ordine degli Avvocati di Enna: il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Salvatore SPINELLO.

Premessa.

Nell'ottica di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso un efficace coordinamento in ambito provinciale tra le Amministrazioni interessate, sono state di recente approfondite le vigenti procedure relative alle richieste di informazioni e di accertamenti disciplinati dagli artt. 96 e 98 del D.P.R. n. 115/2012 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*", con riguardo alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Dall'analisi effettuata su dette procedure, oltre ad una certa difformità tra le stesse, è emersa la presenza di concreti rischi legati a possibili sovrapposizioni di attività tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza sul medesimo richiedente il beneficio in questione ovvero a potenziali sacche di inoperatività su altri contesti della specie.

Scopo della riunione.

Ritenuto che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Autorità Giudiziaria del circondario di Enna, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Enna e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a:

- a. rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economico-finanziari pubblici connessi alla specifica misura di sostegno prevista, in ambito processuale, per le persone meno abbienti;
- b. evitare duplicazioni di attività da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di ammissione e verifica delle condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio;
- c. utilizzare gli strumenti informatici a disposizione degli Uffici per rendere più efficienti e tempestivi i controlli di presidio dei rischi connessi a richieste inammissibili e non supportate dalla sussistenza dei presupposti di legge;
- d. coinvolgere, a tal fine, esclusivamente l'Agenzia delle Entrate con riguardo all'ordinaria verifica della correttezza dei dati autocertificati dall'interessato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e della loro compatibilità con le risultanze presenti nell'anagrafe tributaria;
- e. circoscrivere, per contro, l'intervento della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria e a vocazione investigativa, alle sole attività di controllo sostanziale delle posizioni che, in ragione di fondati e precisi motivi ovvero qualificati indicatori di rischio, possono indurre il Giudice a respingere l'istanza e si palesino, dunque, di maggiore interesse e proficuità per l'appuramento della regolarità del riconoscimento del beneficio in questione,

l'obiettivo dell'odierno incontro è quello di regolamentare ed accrescere la collaborazione in rassegna attraverso l'approvazione di specifiche "**Linee Guida**" che consentano di:

1. uniformare le procedure;
2. elaborare mirati percorsi operativi e misure di coordinamento volti ad ottimizzare, a factor comune, l'impiego di risorse nel settore;
3. definire i rispettivi ambiti di intervento.

Attività svolte.

Dopo un breve confronto sulle principali tematiche afferenti all'oggetto della riunione odierna, si è proceduto all'approvazione dell'unito documento condiviso, intestato "**LINEE GUIDA RELATIVE AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE**", costituito da n. 9 pagine, sottoscritto da tutti i presenti e composto da un *Preambolo* e 7 articoli, così distinti:

Art. 1 - Ambito della collaborazione.

Art. 2 - Referenti.

Art. 3 - Modalità esecutive.

Art. 4 - Utilizzo ai fini amministrativi dei dati acquisiti.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Ulteriori aspetti della collaborazione.

Art. 7 - Durata della collaborazione.

Il citato documento, sottoscritto per approvazione da tutti gli intervenuti, costituisce parte integrante del presente verbale.

Sarà cura degli intervenuti, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, rendere partecipi dei contenuti del suddetto documento gli uffici/articolazioni/Reparti competenti *ratione materiae*.

La riunione ha avuto termine alle ore 10,20 odierne.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine e da un documento di n. 9 pagine costituente le "Linee Guida relative ai rapporti di collaborazione in tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale", è redatto in 5 esemplari originali e viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti all'odierna riunione, a ciascuno dei quali se ne rilascia esemplare originale.

GLI INTERVENUTI

per il
**Tribunale
di
Enna**
Il Presidente
Dott. Cesare Zucchetto

per la
**Direzione Provinciale
Agenzia delle Entrate
Enna**
Il Direttore Provinciale
Dott. Gianluca Cilia


per il
**Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Enna**
Il Comandante Provinciale
Col. Alessandro Luchini

per la
**Procura della Repubblica
di
Enna**

Il Procuratore
della Repubblica
Dott. Massimo Palmeri

per l'
**Ordine degli Avvocati
di
Enna**

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine
Avv. Salvatore Spinello



**LINEE GUIDA
RELATIVE AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL PROCESSO PENALE**

TRA

Tribunale di Enna, con sede in Enna, viale Armando Diaz n. 10, rappresentato dal Presidente del Tribunale, Dott. Cesare Zucchetto;

e

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Enna, con sede in Enna, viale Armando Diaz n. 30, rappresentata dal Direttore Provinciale, Dott. Gianluca Cilia;

e

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, con sede in Enna, via Villarosa n. 34, rappresentato dal Comandante Provinciale, Col. Alessandro Luchini,

di seguito **“Parti”**;

con l’intervento di:

Procura della Repubblica di Enna, con sede in Enna, viale Armando Diaz n. 10, rappresentata dal Procuratore della Repubblica, Dott. Massimo Palmeri;

e

Ordine degli Avvocati di Enna, con sede in Enna, viale Armando Diaz n. 10, rappresentato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. Salvatore Spinello;

VISTI gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica Italiana, espressione dei principi di uguaglianza, formale e sostanziale, e del diritto di difesa;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" (di seguito "Testo Unico"), che garantisce ai non abbienti la possibilità di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi, mediante il ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dagli articoli 74 e seguenti, con la previsione dei requisiti e delle modalità per essere ammessi al beneficio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,*

recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

PREMESSO che:

- a. l'art. 74 del Testo Unico assicura il patrocinio a spese dello Stato ai cittadini non abbienti nel processo penale;
- b. l'art. 79 del Testo Unico prevede che l'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato deve contenere una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 del Testo Unico (proprie e dei familiari conviventi) e l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;
- c. l'art. 88 del Testo Unico sancisce che nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari;
- d. l'art. 96, comma 1, del Testo Unico prevede che, nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il magistrato davanti al quale pende il processo penale, verificata l'ammissibilità dell'istanza e sempreché ricorrano le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata, ammette l'interessato al beneficio;
- e. l'art. 96, comma 2, del Testo Unico prevede che il magistrato, se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del Testo Unico, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte, respinge l'istanza. A tal fine, prima di provvedere, può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche;

- f. l'art. 96, comma 4, del Testo Unico impone comunque al magistrato che richiede le informazioni di cui al comma 2, di decidere sull'istanza negli stessi termini (dieci giorni) previsti al comma 1;
- g. l'art. 98, comma 1, del Testo Unico prevede che copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate) nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato;
- h. l'art. 98, comma 2, del Testo Unico demanda all'ufficio finanziario la verifica dell'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, con la facoltà di disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'art. 76;
- i. l'art. 98, comma 3, del Testo Unico sancisce che l'ufficio finanziario, se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, richiede al magistrato il provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 112 del medesimo Testo Unico;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Tribunale di Enna, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Enna e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a:

- rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economico-finanziari pubblici connessi alla specifica misura di sostegno prevista, in ambito processuale, per le persone meno abbienti;
- evitare duplicazioni di attività da parte degli Uffici coinvolti nel procedimento di ammissione e verifica delle condizioni per l'accesso al gratuito patrocinio;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione degli Uffici per rendere più efficienti e tempestivi i controlli di presidio dei rischi connessi a richieste inammissibili e non supportate dalla sussistenza dei presupposti di legge;
- coinvolgere, a tal fine, esclusivamente l'Agenzia delle Entrate con riguardo all'ordinaria verifica della correttezza dei dati autocertificati dall'interessato nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e della loro compatibilità con le risultanze presenti nell'anagrafe tributaria;
- circoscrivere, per contro, l'intervento della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia con competenza generale in materia economico-finanziaria e a vocazione investigativa, alle sole attività di controllo sostanziale delle posizioni che, in

ragione di fondati e precisi motivi ovvero qualificati indicatori di rischio, possono indurre il Giudice a respingere l'istanza e si palesino, dunque, di maggiore interesse e proficuità per l'appuramento della regolarità del riconoscimento del beneficio in questione;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna mediante lo strumento delle Linee Guida e nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con le presenti Linee Guida le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti delle Parti per l'attuazione delle presenti Linee Guida sono:
 - a. per il Tribunale di Enna:
 - (1) sul piano programmatico, il Presidente del Tribunale;
 - (2) sul piano del raccordo operativo, il Presidente della Sezione Penale del Tribunale;
 - b. per la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Enna:
 - (1) sul piano programmatico, il Direttore Provinciale;
 - (2) sul piano del raccordo operativo, il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Enna;
 - c. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale di Enna;
 - (2) sul piano del raccordo operativo, il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Enna.

2. Allo scopo di consentire un costante monitoraggio dell'attuazione delle presenti Linee Guida ovvero di verificarne il corretto funzionamento, potranno essere convocate, all'occorrenza, apposite riunioni di coordinamento.

Articolo 3 (Modalità esecutive)

1. Il Giudice del Tribunale di Enna o il Giudice di Pace del circondario che riceve l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verificata l'ammissibilità della stessa e che il reddito in essa *autocertificato* rientri nei limiti previsti dagli artt. 76 e 92 del Testo Unico, ammette l'interessato al beneficio, disponendo, contestualmente, la trasmissione del relativo decreto di ammissione, dell'istanza presentata e della documentazione allegata esclusivamente alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Enna, per le verifiche di cui all'art. 98, comma 1, del Testo Unico, senza interessare la Guardia di Finanza.
2. La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Enna, ricevuti gli atti, verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato nonché la compatibilità dei dati indicati nell'istanza con le risultanze dell'anagrafe tributaria. Al termine di tali verifiche, l'ufficio finanziario:
 - a. in caso di accertata esattezza del reddito attestato e della compatibilità dei dati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, archivia il contesto, senza fornire esito all'ufficio del magistrato richiedente, con ciò ritenendosi il beneficio correttamente concesso;
 - b. in caso di accertata inesattezza del reddito attestato rispetto alle risultanze dell'anagrafe tributaria, riscontra la richiesta del magistrato comunicando l'esito della verifica e richiedendo l'emissione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico;
 - c. in caso di accertata esattezza del reddito attestato dall'interessato, ma in presenza di concreti elementi di incompatibilità di tale reddito rispetto agli ulteriori indicatori rilevati dall'anagrafe tributaria e relativi al tenore di vita dell'interessato, alle sue condizioni personali e familiari nonché ad eventuali attività economiche svolte, può disporre che sia effettuata, anche ricorrendo alla collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna e dei Reparti del Corpo alle sue dipendenze, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'art. 76 del Testo Unico. Se da tale verifica sostanziale emerge che il beneficio è stato erroneamente concesso, ne comunica gli esiti al magistrato, richiedendo l'emissione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 112 del Testo Unico.

3. Solo qualora il Giudice intende respingere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poiché, dall'esame degli atti processuali disponibili, vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli art. 76 e 92 del Testo Unico, in quanto emergono concreti elementi circa la presenza di redditi/proventi celati al Fisco e tali da rendere palesemente inattendibili le condizioni reddituali autocertificate dall'interessato, il magistrato farà ricorso alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.

A tal fine, il Giudice, prima di assumere il provvedimento che la respinge, trasmette l'istanza unitamente alla documentazione ad essa allegata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, avendo cura di indicare gli elementi di criticità rilevati ovvero di allegare copia di eventuali atti e/o documenti processuali da cui ricavarli, in modo tale da orientare le conseguenti investigazioni.

Se prima dell'esito delle indagini delegate il Giudice respinge l'istanza, copia del relativo provvedimento è trasmessa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna.

4. Per la stessa istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fatta salva l'ipotesi prevista *sub* 2.c., in nessun caso è ammesso l'interessamento, per le verifiche in questione, sia dell'Agenzia delle Entrate che della Guardia di Finanza.
5. Le comunicazioni e la trasmissione degli atti relativi al presente articolo saranno effettuate con posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti recapiti telematici:
 - a. Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Enna:
pec: *dp.enna@pce.agenziaentrate.it*
 - b. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Enna:
pec: *en0500000p@pec.gdf.it*
(o, in subordine, e-mail: *en050.protocollo@gdf.it*)

Articolo 4

(Utilizzo ai fini amministrativi dei dati acquisiti)

1. Nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché le articolazioni/Reparti alle rispettive dipendenze, potranno utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, gli atti, i dati e le informazioni acquisiti in forza delle norme oggetto delle presenti Linee Guida ed in esse citate.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti dalle Parti nell'ambito delle attività svolte in virtù delle presenti Linee Guida è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito delle Linee Guida, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti.
3. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione degli stessi, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 6

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalle Parti, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dalle presenti Linee Guida viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Durata della collaborazione)

1. Le presenti Linee Guida:
 - a. hanno la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse, e possono essere prorogate per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con

- apposito scambio di corrispondenza, indirizzata altresì agli Organi intervenuti (Procura della Repubblica di Enna e Ordine degli Avvocati di Enna);
- b. in qualunque momento della loro vigenza, possono essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti con l'interessamento degli Organi intervenuti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- Tribunale di Enna: segreteria.tribunale.enna@giustiziacert.it
 - Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate: dp.enna@pce.agenziaentrate.it
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza: en0500000p@pec.gdf.it
 - Procura della Repubblica di Enna: segreteria.procura.enna@giustiziacert.it
 - Ordine degli Avvocati di Enna: ord.enna@cert.legalmail.it

Enna, li 31 maggio 2022.

LE PARTI

per il
**Tribunale
di
Enna**
Il Presidente
Dott. Cesare Zucchetto

per la
**Direzione Provinciale
Agenzia delle Entrate
Enna**
Il Direttore Provinciale
Dott. Gianluca Cilla

per il
**Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Enna**
Il Comandante Provinciale
Col. Alessandro Luchini

GLI INTERVENUTI

per la
**Procura della Repubblica
di
Enna**

Il Procuratore
della Repubblica
Dott. Massimo Palmeri
Massimo Palmeri

per l'
**Ordine degli Avvocati
di
Enna**

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine
Avv. Salvatore Spinello